

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AIARDI e SANZA

Presentata il 16 febbraio 1977

Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 147 del testo unico sulle leggi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, reca:

primo comma: « Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150 sono dichiarate di pubblica utilità »;

ultimo comma: « Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il Consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, l'espropriazione di immobili, oltre che ai fini della attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio ».

A seguito della approvazione di una variante al piano regolatore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria alcuni proprietari degli immobili compresi nell'area del piano stesso hanno

proposto al Consiglio di Stato ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento per violazione di alcune leggi, fra le quali l'articolo 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Con ordinanza n. 516 del 1975 il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità del ricordato articolo 147, in relazione all'articolo 42 della Costituzione, terzo comma.

La Corte costituzionale, esaminato il caso, ha dichiarato, con sentenza n. 260 del 1976, la illegittimità costituzionale dell'articolo 147, primo ed ultimo comma, nella parte in cui dette norme, senza prevedere un indennizzo, consentono che vincoli di destinazione preordinati alla espropriazione siano imposti sui beni di proprietà privata dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, disciplinati dagli articoli 146 e 147 dello stesso testo unico, senza prefissione di un termine di durata.

La decisione è formulata in analogia ai principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 55 del 1968, rece-

piti dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187, la quale modifica le disposizioni dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e dispone che i piani regolatori generali, nella parte in cui incidono sui beni preordinati alla espropriazione perdono efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano non siano stati approvati i piani regolatori particolareggiati.

L'esigenza che i vincoli di destinazione imposti sopra beni determinati di proprietà privata debbano avere efficacia limitata nel tempo è stata riconosciuta dal legislatore non soltanto nella ricordata legge n. 1187 del 1968 ma anche nelle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, ecc.

Ciò premesso, e considerato che l'attività dei Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale è regolata da norme speciali — quale appunto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1523, già citato — si rende necessaria alla luce della menzionata sentenza n. 260 del 1976 della Corte costituzionale, la emanazione di una legge particolare che disciplini la materia.

La sentenza della Corte pone i Consorzi industriali in una situazione quanto mai precaria in quanto impedisce loro di attuare i piani regolatori, nei quali il legislatore non aveva finora ritenuto necessario prefissare termini nemmeno per le ipotesi di vincoli preordinati al successivo eventuale trasferimento per ragioni di interesse generale.

La Corte costituzionale, nella sentenza ricordata, dichiara: « È pertanto indubbio che questi piani costituiscono strumenti complessi di programmazione, e contengono non soltanto indicazioni di carattere direttivo, ma anche statuizioni immediatamente percettive ». Quanto sopra evidenzia tutta l'importanza e l'urgenza di un provvedimento che aggiorni la legislazione vigente e consenta agli enti in questione di operare in perfetta regolarità e legalità, evitando

loro opposizioni, liti giudiziarie od altri intralci di natura burocratica.

Scopo della presente legge è, quindi, quello di consentire ai Consorzi industriali di realizzare — nell'interesse generale del paese ed in particolare del Mezzogiorno — quelle opere di infrastruttura che sono comprese nei piani regolatori e che rientrano nei loro compiti istituzionali. Tali opere sono, inoltre, urgenti ed indispensabili per l'insediamento delle imprese industriali nei comprensori consortili, onde attuare un ordinato e coordinato sviluppo dell'Italia meridionale.

Una vacanza legislativa, anche di breve durata, porta, come detto, alla impossibilità, per i Consorzi di gestire il piano regolatore, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei termini e nei modi fissati dalla legge, e quindi alla paralisi della loro attività. Anche per questo motivo, la presente proposta ha carattere di urgenza e necessità di una sollecita approvazione.

Nella presente proposta è indicato il termine di anni quindici dalla approvazione del piano o di quindici anni dopo l'emanazione della presente legge, per il fatto che i Consorzi industriali non sono in grado di stabilire né quando potrà essere richiesta la installazione di una azienda, né quando la Cassa per il mezzogiorno approverà e finanzierà le opere di infrastruttura che il Consorzio è chiamato a realizzare. In tale situazione di incertezza — che non dipende dalla volontà dell'Ente, ma esclusivamente da fattori estranei ad esso — sembra opportuno fissare un termine congruo. Ciò onde evitare, sopra tutto, che il piano debba eventualmente essere modificato soltanto per questioni di parziale inattuabilità. L'iter burocratico per giungere alla approvazione di un piano o di una variante è lungo e complesso e richiede, pertanto, tempo e tranquillità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è aggiunto il seguente:

« Le indicazioni contenute nei piani regolatori, e nelle loro varianti, di cui al precedente articolo 146, nella parte che incidono su beni determinati ed assoggetano i beni stessi a vincoli preordinati alla espropriazione, od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia quando siano trascorsi quindici anni dalla loro approvazione. Per i piani approvati in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, il termine di quindici anni decorre dalla data predetta ».